



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 16 del 21.2.2018

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: regolamentazione fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali.

IL SINDACO

Premesso che domenica 4 marzo p.v. sono stati convocati i comizi elettorali per la Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2017, pubblicato sulla GURI n. 302 del 29.12.2017;

Che la Prefettura di Messina con verbale della Riunione sulla propaganda elettorale in data 13 febbraio 2018, nel determinare:

Che le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinate dalla Giunta Municipale – a conclusione dei sorteggi successivi alla approvazione delle liste- ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;

Che costituiscono affissione di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, i disegni ecc. che sono intesi ad influire sulle scelte degli elettori in occasioni delle consultazioni elettorali;

Che, tra gli stampati in parola, sono ricompresi anche quelli che contengono l'avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale che devono, quindi, seguire la descritta disciplina;

Che, dal 30° giorno antecedente la votazione – quindi da venerdì 2 febbraio scorso - ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n.212 (sostituito dall'art. 4 della legge 130/75) sono vietati:

✓ Il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (mentre ne è ammessa la distribuzione a mano);

✓ ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti la sede di un partito politico o, per analogia, le sedi dei comitati sostenitori delle diverse liste presentatesi alle consultazioni;

✓ la propaganda luminosa mobile;

Che, al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda;

Invita i Sindaci a volere emettere apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di regolamentare la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola in particolare, dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Ravvisata la necessità di adottare apposita ordinanza;

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

E' consentita l'affissione dei manifesti elettorali ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale nel periodo così come determinato dalla legge, negli spazi che sono stati appositamente ripartiti ed assegnati con le deliberazioni approvate dalla Giunta Municipale n. 37 e n. 38 del 14.02.2018, vietandola nella fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 6,00 di tutte le giornate in cui e' consentita l'affissione.

Gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 20.02.2018

IL SINDACO
Dr. Francesco Fulia